

IN BREVE:

1. Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata;
2. Riforma PEX 2026;
3. Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti;
4. Rimborso IVA 2026: svolta per le "società di comodo" e nuove semplificazioni;
5. Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro;
6. Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro;
7. Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate;
8. Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d'imposta;
9. Per i lavoratori residenti in Italia sono deducibili anche i contributi esteri.

APPROFONDIMENTI:

- I. Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa;
- II. Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative.

IN BREVE

1. Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata

La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della **selettività**.

Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con una **struttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni**.

A differenza della "quater", la rottamazione-quinquies non è una misura "omnibus". Il campo d'azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:

- **carichi erariali**: derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o "avvisi bonari" ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- **contributi previdenziali INPS**: solo se derivanti dall'omesso versamento di

somme regolarmente dichiarate dal contribuente;

- **sanzioni amministrative**: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.

Sono **esclusi**:

- **avvisi di accertamento** o contestazione;
- atti di recupero di crediti d'imposta;
- debiti **INAIL** (sia per accertamento che per premi annuali);
- Casse di Previdenza Privata e tributi locali (**IMU, TARI, bollo auto**), a meno che l'ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
- **avvisi di liquidazione** dell'imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.

La rottamazione-quinquies **non è accessibile** a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al **30 settembre 2025**, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile. Il vero "punto di forza" della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di **54 rate bimestrali**, con un orizzonte temporale che si estende **fino al 2035**.

L'istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

Dal **1° agosto 2026**, sulle rate successive alla prima, si applicherà un **tasso di interesse annuo del 3%**. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa

bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

Un'importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la **decadenza** si verifica solo in caso di:

1. mancato o insufficiente versamento di **due rate**, anche non consecutive;
2. mancato pagamento dell'**ultima rata** del piano.

2. Riforma PEX 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 51-54

Con l'ultima legge di Bilancio, il legislatore è intervenuto su uno dei pilastri della fiscalità d'impresa: il regime della Participation Exemption (PEX).

La manovra introduce requisiti più stringenti che, a partire dal 2026, modificheranno l'accesso al beneficio fiscale per una platea non trascurabile di investitori.

Il regime PEX, disciplinato dall'art. 87 del TUIR, consente di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a patto che vengano rispettati determinati requisiti (holding period, classificazione in bilancio, residenza fiscale e commercialità della partecipata).

L'obiettivo della nuova norma è ora quello di circoscrivere l'agevolazione alle **partecipazioni di rilievo**, escludendo dal perimetro della PEX i cosiddetti "micro-investimenti". La principale novità riguarda infatti l'introduzione di due **soglie alternative per le partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026**:

1. **soglia percentuale**: la partecipazione deve rappresentare almeno il **5% del capitale sociale** della società partecipata;
2. **soglia di valore**: il valore di acquisizione della partecipazione deve essere superiore a **500.000 euro**.

Ne deriva che i piccoli investimenti, che fino ad oggi potevano godere dell'esenzione rispettando i requisiti standard di detenzione e commercialità, resteranno esclusi dal regime agevolato se non raggiungono i nuovi parametri dimensionali. Per queste fattispecie, la plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito d'impresa.

Sotto il profilo applicativo, la novità non ha effetti retroattivi e si applica esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari **acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026**. In caso di cessione parziale di un pacchetto azionario composto da quote acquistate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2026, la legge impone l'applicazione del criterio **"first-in first-out" (FIFO)**; si

considereranno quindi cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più remota.

3. Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti

Agenzia delle Entrate, Guida "Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)"

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l'integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un'attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell'attenzione c'è il collegamento tra registratori e POS online, un'integrazione che non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L'**obiettivo** dichiarato dall'Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell'esercente; dall'altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il

rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

Vedi l'Approfondimento

4. Rimborso IVA 2026: svolta per le "società di comodo" e nuove semplificazioni

I nuovi modelli IVA 2026 introducono una serie di correttivi che promettono di snellire notevolmente le procedure per il recupero del credito IVA.

La principale novità riguarda il **rimborso IVA** per le cosiddette **società di comodo** (o non operative). In un'ottica di allineamento ai principi comunitari di neutralità dell'imposta, viene eliminata la storica penalizzazione che impediva l'utilizzo del credito. Da quest'anno, lo *status* di società non operativa non blocca più il credito maturato, né richiede attestazioni specifiche o test di operatività per sbloccare i fondi.

Le innovazioni toccano anche settori specifici e politiche di investimento:

- **settore logistica e trasporti:** cambiano le regole per l'indicazione delle prestazioni in *reverse charge* (inversione contabile). È stato chiarito che il pagamento dell'IVA da parte del committente in questo regime non influisce sul calcolo dell'aliquota media, parametro cruciale per l'accesso al rimborso IVA. Una distinzione netta

rispetto alle regole dello *split payment* della PA;

- **investimenti su beni di terzi:** si estende il perimetro del rimborso per l'acquisto di **beni ammortizzabili**. L'agevolazione coprirà anche le spese sostenute su beni di terzi, e anche gli investimenti destinati successivamente a operazioni non imponibili, rimuovendo precedenti incertezze interpretative.

5. Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione 3 febbraio 2026, n. 84415/RU

Con la pubblicazione della determinazione direttoriale n. 84415 del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT, ha elevato significativamente il limite che fa scattare l'obbligo di rendicontazione per le transazioni intracomunitarie.

In particolare, l'intervento normativo si concentra sul **Modello Intra 2-bis**, ovvero l'elenco riepilogativo degli **acquisti intracomunitari di beni presentato ai soli fini statistici**. La novità più rilevante è l'innalzamento della soglia per la presentazione mensile, che passa dai precedenti 350.000 euro a **2.000.000 di euro**.

A partire dagli invii da effettuarsi entro il **25 febbraio 2026**, le aziende saranno tenute a compilare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni solo se l'ammontare totale trimestrale di tali operazioni è stato pari o superiore a 2 milioni di euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Questa modifica esonera dunque una vasta platea di operatori di medie dimensioni da un adempimento che, negli ultimi anni, era diventato particolarmente oneroso sotto il profilo gestionale.

Nonostante l'importante semplificazione sul fronte degli acquisti, il quadro normativo rimane articolato per le altre tipologie di operazioni. Le soglie per le **cessioni di beni** (Modello Intra 1-bis) restano fissate a 50.000 euro trimestrali per l'obbligo mensile. Allo stesso modo, per i **servizi ricevuti** (Modello Intra 2-quater), la soglia rimane confermata a 100.000 euro. Per quanto riguarda invece i **servizi resi** (Modello Intra 1-quater), l'obbligo di presentazione persiste per tutte le operazioni, senza la previsione di una franchigia minima.

Naturalmente, anche in assenza del modello statistico, resta fermo l'obbligo di integrare le fatture passive intracomunitarie e trasmettere i dati al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando i codici documento specifici, come il TD18 per l'acquisto di beni.

6. Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro

A fine ottobre 2025, durante un *question time* parlamentare, il Ministero dell'Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il **coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione** previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.

Vedi l'Approfondimento

7. Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E

Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività.

Il "test di commercialità": quando l'ente resta non profit

Il cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non commerciali (istituzionali) e commerciali. Le attività di interesse generale (AIG) si considerano **non commerciali** se i corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti: per quelli con proventi inferiori a **300mila euro**, la valutazione della non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull'insieme delle attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa.

Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato

Il 2026 viene indicato come l'anno della svolta per il nuovo regime di tassazione semplificata. Per le **Organizzazioni di Volontariato (OdV)** e le **Associazioni di Promozione Sociale (Aps)**, la circolare specifica i criteri di accesso al regime forfetario:

- **soglia di 85.000 euro:** gli enti che restano sotto questa soglia di proventi commerciali potranno beneficiare di una tassazione forfetaria estremamente semplificata, con coefficienti di redditività ridotti;
- **iscrizione al RUNTS:** l'Agenzia ribadisce che il possesso della qualifica fiscale di ETS è

subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l'unico "passaporto" per accedere alle agevolazioni.

Imprese sociali e raccolta fondi

Un capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026 conferma il principio della **neutralità fiscale per gli utili reinvestiti** nell'attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge).

Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l'esclusione dall'IRES per le **raccolte pubbliche effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

Con queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, assicurando gli enti che hanno già operato l'adeguamento statutario.

8. Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d'imposta

Il **primo appuntamento** era fissato al **16 marzo**, termine entro il quale dovevano

essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi.

Il calendario prosegue con la **nuova scadenza del 30 aprile**, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.

Infine, il cerchio si chiude il **31 ottobre**, **termine ultimo per l'invio delle certificazioni relative ai redditi esenti** o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.

9. Per i lavoratori residenti in Italia sono deducibili anche i contributi esteri

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 gennaio 2026, n. 5

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito che anche i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori**, versati all'estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono sempre **deducibili** dal reddito complessivo, **anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla**

base delle retribuzioni convenzionali

(art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR).

In particolare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l'Agenzia ha precisato che:

- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all'estero devono essere considerati deducibili dal reddito complessivo;
- la deduzione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi.

APPROFONDIMENTI

I. LE PROCEDURE PER IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI DI CASSA

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l'integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un'attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell'attenzione c'è il collegamento tra registratori e POS online, un'integrazione che non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L'**obiettivo** dichiarato dall'Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell'esercente; dall'altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

L'essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?

Il fulcro della questione risiede nell'interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i **registratori e i POS online**, il terminale di pagamento "dialoga" in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).

In termini pratici, l'attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l'operatore di digitare manualmente l'importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.

I punti chiave della guida per gli esercenti

Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:

1. **compatibilità dei dispositivi:** non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l'integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore

Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti;

2. **unicità del dato:** il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l'incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi;
3. **semplificazione nei controlli:** un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.

Ambito di applicazione e decorrenza

L'obbligo decorre ufficialmente dal **1° gennaio 2026**.

I **soggetti interessati** sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che accettano pagamenti elettronici.

I **dispositivi coinvolti** sono:

- **per il pagamento:** POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali;
- **per la certificazione:** Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web "Documento commerciale online" del portale Fatture e Corrispettivi.

Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che **non è richiesto un collegamento fisico (cavo)** tra il POS e il

registratore di cassa. Il collegamento è di tipo **logico/amministrativo**: consiste nell'associare, nel database dell'Agenzia delle Entrate, l'identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.

Scadenze e termini di registrazione

La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:

- **Fase di avvio**: per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l'abbinamento deve essere effettuato entro **45 giorni** dalla messa a disposizione della procedura online;
- **Nuovi dispositivi (regime ordinario)**: per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il **6° giorno del secondo mese successivo** all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese;
- **Variazioni**: in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l'associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.

Casi particolari ed esclusioni

Non sono soggetti all'obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.

Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l'obbligo di collegamento sussiste.

Se l'esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono:

- **amministrative**: da **1.000 a 4.000 euro**;
- **accessorie**: in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

II. LE AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI IN STARTUP INNOVATIVE

A fine ottobre 2025, durante un *question time* parlamentare, il Ministero dell'Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il **coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione** previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative.

Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup innovative

Il sistema fiscale italiano offre agli investitori privati **due strade distinte** per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel D.L. n. 179/2012, pietra miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese.

La **prima** possibilità consente di recuperare il **30% dell'importo investito** attraverso una detrazione dall'IRPEF dovuta. È percorribile per investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all'anno; in termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro.

Questa agevolazione è disciplinata dall'art. 29 del decreto citato ed è stata pensata per

attrarre capitali privati verso l'ecosistema delle startup, riducendo il rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale.

La **seconda** strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio del 2020 e aggiornata dalla Legge n. 193/2024, alza la percentuale al **65%** ma restringe significativamente il campo d'azione: l'investimento massimo agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può quindi recuperare al massimo 65.000 euro.

L'art. 29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione "potenziata" dell'incentivo, con l'obiettivo di stimolare in particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei *business angel* e degli investitori privati non istituzionali.

Entrambe le agevolazioni richiedono che l'investimento venga mantenuto per almeno tre anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa previsti dalla legge.

Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare?

Sebbene investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino all'autunno scorso un'incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della quota **eccedente i centomila euro**. Fino all'autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi:

Tesi 1 – combinazione possibile

Secondo alcuni interpreti, l'investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi

centomila euro e poi "scalare" al 30% sulla parte rimanente. Con questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di 95.000 euro.

Tesi 2 – scelta secca

Altri professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due agevolazioni per l'intera operazione finanziaria. Con questa lettura, investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo 65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30% sull'intero importo (ottenendo 60.000 euro).

La differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di sconto fiscale, nel secondo "solo" 60.000 euro scegliendo la via più conveniente.

La risposta del MEF: scelta obbligatoria

Durante la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria all'Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del Ministero, rispondendo a un'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Gebhard.

La linea confermata è quella più restrittiva: **le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto**. Non è possibile "mescolare" le percentuali sulla stessa operazione di investimento.

Il fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e interpretativi:

1. il **D.M. 28 dicembre 2020** (art. 1, comma 5) stabilisce espressamente che l'agevolazione è alternativa a quella al 30% e "non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria" (la percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025);
2. l'**Agenzia delle Entrate**, nella circolare n. 19/E del 2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta va operata a monte dell'investimento.

La ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.

Esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000 euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30% sull'intero importo:

1. **fino a 216.667 euro:** la scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio percentuale e non si "spreca" capienza fiscale;
2. **oltre 216.667 euro:** la detrazione al 30% sull'intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi

investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via "standard" prevista dall'art. 29.

La chiarezza arrivata dal MEF nell'autunno 2025 ha eliminato l'incertezza interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila euro, è necessaria una **scelta strategica consapevole**.

Non esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall'importo che si intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla strategia di investimento pluriennale.

Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi significativi, è opportuno:

1. calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi;
2. verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti;
3. valutare se strutturare l'investimento in più annualità per ottimizzare le detrazioni;
4. tenere conto della modifica introdotta dalla Legge n. 193/2024: dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente 50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via generale l'agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di investimenti follow-on

al ricorrere delle condizioni dell'art. 21, par. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.